

Marchi sui silos. La tassa segue l'impresa

18-10-2015 18:45:00 a cura di paolo (0 commenti)

Sentenza della CTP di Lecco secondo cui, ai fini della tassazione, rileva la sede dell'impresa.

L'imposta per i marchi apposti sui silos nei cantieri edili è dovuta unicamente al Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.

Nessuna pretesa in ordine alla tassa sulla pubblicità, pertanto, può essere avanzata dai Comuni in cui sorgono i singoli cantieri che ospitano i silos.

È quanto emerge dalla **sentenza n. 45/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco**.

La CTP lecchese ha accolto il ricorso proposto da un'impresa di costruzioni annullando, per l'effetto, i tre avvisi di accertamento inerenti all'imposta sulla pubblicità emessi da altrettanti Comuni e notificati dal concessionario del servizio della riscossione.

La contribuente ha eccepito l'illegittimità della pretesa, posto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 26 luglio 2012 l'imposta in questione è dovuta al Comune ove ha sede l'impresa. La norma, invero, prevede che, per l'apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere, l'imposta è dovuta al Comune **ove ha sede** l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993; e i silos, in base alla Direttiva comunitaria 42/2006, sono **assimilabili a una macchina da cantiere** e come tali da ricomprendere nella disposizione citata.

Ebbene, il ragionamento della società contribuente ha fatto breccia presso il Collegio giudicante.

In motivazione si legge: *“la Commissione dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, ritiene di condividere la tesi del ricorrente, in quanto l'art. 12 comma 1° del DL 507/93 precisa che l'unico Comune competente all'emissione di avvisi accertamento in merito alle imposte sulla pubblicità è il Comune in cui ha sede la società ricorrente. Comune con il quale la società **ha stipulato una convenzione** per il pagamento delle imposte di cui all'oggetto. Ritiene pertanto di accogliere il ricorso (...)”*.

La società concessionaria del servizio di riscossione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio.

